



DISCIPLINARE ESPLICATIVO

ESAME DI FINE CICLO

A.S. 2021-22

ORDINANZA n. 64 DEL 14 MARZO 2022

Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"





COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2021-22

- L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
- In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi o non ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.



COME SI SVOLGE L'ESAME A.S. 2021-2022

- L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017



PROVA SCRITTA DI ITALIANO

- **DM 741/2017 - Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)**

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: **a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.**

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.



PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

- **DM 741/2017 - Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)**
 1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
 2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: **a) problemi articolati su una o più richieste**; **b) quesiti a risposta aperta**.
 3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
 4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
 5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.



PROVA ORALE

• DM 741/2017 - Articolo 10 (Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.



DISABILITA'

- **Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017**

DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.



DISABILITA'

DM 741/2017 - Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

6. Per le **alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, **lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.**
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova



VALUTAZIONE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'**articolo 13 del DM 741/2017**. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

DM 741/2017 - Articolo 13 (Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, **la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio**, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. **Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**
2. **Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria**



CRITERI DI AMMISSIONE – VALUTAZIONE (PTOF 2019-2022)

I. C. Falcomatà-Archi - Criteri di attribuzione del voto di ammissione all'Esame di stato
("Estratto linee guida per la gestione dei processi").

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno" (Dlgs. 62/2017 art. 6 c.5), pertanto il Consiglio di classe esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all'Esame di stato che deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0,5, tra la media aritmetica dei voti di ogni singola disciplina del secondo quadrimestre dell'anno in corso e la media ottenuta nel biennio, formulando un giudizio mediante gli indicatori riportati nella sottostante tabella (delibera del 27/10/2017)".

$$\left(\begin{array}{l} \text{Media Biennio} \\ \text{(Media I° anno +} \\ \text{Media II° anno)/2} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Media Terzo} \\ \text{anno} \end{array} \right) : 2 = \text{VOTO DI AMMISSIONE} \\ \text{(si arrotonda)}$$



VALUTAZIONE PROVA D'ESAME

- media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore

$$\left(\text{Voto scritto di italiano} + \text{Voto scritto di matematica} + \text{Voto orale} \right) : 3 = \text{Voto prova d'esame (non arrotondato)}$$



VALUTAZIONE FINALE PRIMO CICLO

- **IL VOTO DI LICENZA SI DEFINISCE DALLA MEDIA TRA IL VOTO DI AMMISSIONE E IL VOTO DELLA PROVA D'ESAME ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE PER FRAZIONI PARI O SUPERIORI A 0,5.**

$$\left(\begin{array}{c} \text{Voto di} \\ \text{ammissione} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Voto prova} \\ \text{d'esame} \end{array} \right) : 2 = \text{VOTO FINALE}$$

ESEMPIO

$$\left(9 + 8,25 \right) : 2 = 8,625 \quad \text{ARROTONDAMENTO} \quad \boxed{9} \quad \text{(VOTO FINALE)}$$



ALTRE INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

1. **La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, **in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.**
2. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
3. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.



PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE

- **IN OGNI CASO PER L'A. S. 21-22 NON SONO UN REQUISITO DI AMMISSIONE. IL CANDIDATO È AMMESSO ALL'ESAME ANCHE SE NON HA POTUTO SVOLGERLE. NON SVOLGE LE PROVE SOLO SE DISPENSATO O ASSENTE PER L'INTERO PERIODO DELLA FINESTRA DI SOMMINISTRAZIONE PREVISTA PER LA SCUOLA E FINO ALLA FINE DELLE OPERAZIONI NAZIONALI DI SOMMINISTRAZIONE (11 MAGGIO). IN TUTTI GLI ALTRI CASI LE PROVE VANO SVOLTE ANCHE SE NON SONO PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE.**
- **LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE VA REDATTA IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ED È CONSEGNATA AI CANDIDATI CHE SUPERANO L'ESAME, UNITAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE INVALSI**